



## TASI – ALIQUOTE 2018

<b>ALIQUOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ordinaria per tutti gli immobili e aree fabbricabili:</b> <b>1,5 per mille</b></li><li>- <b>beni “merce”:</b> <b>1,5 per mille</b></li><li>- <b>fabbricati rurali ad uso strumentale:</b> <b>1,0 per mille</b></li></ul>
<b>SCADENZE</b>	<p><b>1° rata: 18 giugno 2017</b> (50% di Tasi annua) <b>2° rata: 17 dicembre 2017</b> (saldo a conguaglio)</p> <p>E' possibile versare tutto in unica soluzione entro il 18 giugno. Si suggerisce a chi paga a rate di annotarsi la scadenza del saldo: molti non lo pagano per semplice dimenticanza</p>
<b>Unità occupate da soggetto diverso dal possessore (es. inquilini)</b>	<p>In caso di pluralità di possessori/detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'imposta, di norma, è versata da ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota spettante (quota di possesso).</p> <p>Un caso particolare è costituito dall'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal possessore (titolare del diritto reale).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'importo totale;</li><li>▪ il possessore versa il rimanente 70 %;</li></ul> <p>L'occupazione va comunque dichiarata all'Ufficio Tributi tramite specifico modello comunale o modello ministeriale.</p>
<b>ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<p><b>Sono esenti le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze</b> purché non di lusso (A/1, A/8 e A/9);</p> <p>L'esenzione riguarda sia i proprietari sia gli “occupanti” se per gli stessi è l'abitazione principale.</p> <p>Nel caso di “occupante/inquilino” residente (abitazione principale) lo stesso non deve pagare la Tasi mentre il proprietario deve comunque pagare il 70%.</p>
<b>IMMOBILI IN COMODATO</b>	<p>Nel caso in cui il possessore conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore &lt;=&gt; figlio) il comodante (chi concede) beneficia della riduzione della base imponibile del 50%.</p> <p>Le condizioni per usufruire della riduzione sono varie. S'invita chi è interessato ad approfondire l'argomento dapprima visitando il sito comunale e se necessario chiedendo maggiori informazione a Ufficio Tributi.</p>
<b>CALCOLO</b>	<p>La TASI va versata in autoliquidazione: il contribuente è tenuto a provvedere autonomamente al calcolo dell'imposta e al relativo pagamento.</p> <p>Sul sito del Comune (<a href="http://www.comunecavaion.it">www.comunecavaion.it</a>) vi è un'applicazione (CALCOLATORE TRIBUTI) che consente il calcolo e la stampa dei modelli F24 già predisposti per il pagamento.</p> <p>Il Comune effettua il servizio di invio a domicilio del calcolo e del modello di pagamento nel caso di contribuenti con base imponibile certa e verificata. Sono esclusi da tale servizio i possessori di aree fabbricabili.</p> <p>Il Comune effettua altresì un servizio di sportello per il calcolo che verrà effettuato secondo l'ordine di ricezione delle richieste, da effettuare preferibilmente tramite e-mail e della disponibilità dell'ufficio.</p>
<b>DICHIARAZIONE</b>	<p>La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.</p>
<b>CONTATTI</b>	<p>Ufficio Tributi Tel. 045.6265751 - Fax 045.6265760 Email: <a href="mailto:tributi@comunecavaion.it">tributi@comunecavaion.it</a> <a href="http://www.comunecavaion.it">www.comunecavaion.it</a></p> <p>Orario ricevimento: - dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 - il Martedì e Giovedì anche 16:30-18:30</p>